



COMUNE DI MARCELLINA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (Rm)
Fax: 0774.424207 Cod. Fisc. 86002050580 - Part. IVA 02146041005
Pec: protocollo@pec.comune.marcellina.rm.it
Sito web: www.comune.marcellina.rm.it

Oggetto: Relazione accompagnatoria alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 01/09/2023 ad oggetto: “DEBITO FUORI BILANCIO DI € 41.144,04 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000”

La scrivente è stata individuata Responsabile dell'Area Finanziaria e Servizi Sociali il 10 gennaio di questo esercizio finanziario ed è tutt'ora responsabile dell'Area sino al prossimo 31/10/2023 in forza del decreto sindacale n. 9 del 29/08/2023 con conseguente assegnazione dei compiti e delle responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000.

Nella predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ho dovuto affrontare la problematica sottesa alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro n. 614/2023 pubblicata il 13/04/2023 nell'ambito del giudizio n. 2955/2019 R.G..

Con il suddetto provvedimento il Comune di Marcellina è stato condannato a corrispondere a Girolamo Proietti la somma lorda di € 36.068,16 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione come per legge; nonché a rifondere al sig. Girolamo Proietti le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Il ricorrente con la proposizione del giudizio contestava, infatti, la condotta adottata dal Comune di Marcellina, consistente nell'aver illegittimamente introdotto ulteriori requisiti di partecipazione non previsti dal bando di selezione pubblica per l'assunzione di un operaio a tempo pieno ed indeterminato, determinando in tal modo la propria esclusione dallo svolgimento della prova di idoneità per l'avviamento al lavoro.

Secondo la difesa del ricorrente avendo il Comune di Marcellina avviato una procedura di assunzione di lavoratori in collocamento e mobilità senza titoli, prevendo quale unico requisito di accesso il possesso del diploma della scuola dell'obbligo, potevano partecipare i soggetti iscritti presso il Centro per l'impiego che avevano dichiarato la disponibilità all'assunzione, senza necessità di ulteriori requisiti o specializzazioni, semplicemente presentando la domanda allegata e la certificazione ISEE.

Tuttavia l'allora Responsabile dell'Ufficio del personale, nonostante le previsioni del bando di selezione nulla prevedessero al riguardo, contestualmente alla convocazione per lo svolgimento della prova pratica richiedeva al sig. Proietti nuovi requisiti di partecipazione, modificando unilateralmente la *lex specialis*, ovvero: “*La S.V. inoltre dovrà presentare alla commissione giudicatrice il curriculum vitae dal quale si evince l'attitudine alla professionalità richiesta e copia degli attestati di cui al D.Lgs. 81/2008 (uso motosega e decespugliatore piattaforme mobili e conduzione macchine agricole) ai fini dello svolgimento della prova stessa*”.

Con verbale del 16/04/2019 la Commissione comunicava al Sig. Proietti che non si sarebbe dato corso all'espletamento della prova d'idoneità “*mancando i requisiti minimi di idoneità richiesti in sede di convocazione*” ma non previsti assolutamente nel bando di selezione, con conseguente esclusione della selezione in favore di Pasquale Tozzi, collocato al secondo posto della graduatoria.

Peraltro, della selezione veniva investita, su istanza del Consigliere di opposizione Alessandro Marulli, anche la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro – Area Decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Centro” che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4571 del 06/05/2019, ed indirizzata anche alla Corte dei Conti, Procura Regionale per il Lazio, comunicava quanto segue: “*In ottemperanza della richiesta del 23/01/2019 presentata dal Comune di Marcellina il competente centro per l’impiego ha curato la stesura del Bando per l’avviamento a tempo indeterminato di un operaio addetto alla manutenzione delle aree verdi ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/87.*”

L’art. 16, comma 1 detta testualmente “Le Amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti per l’accesso al pubblico impiego. (.....omissis).

Ai sensi della vigente normativa, dunque, il reclutamento di personale per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento “facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità” (rif. Art. 35, comma 1 lett. b del D.Lgs. 165/2001).

Il competente Centro per l’impiego di Guidonia ha recepito nel bando (prot. 63718 del 25/01/2019) pubblicato il 28/01/2019, la qualifica indicata dal Comune di Marcellina “operaio addetto alla manutenzione delle aree verdi”, come pure l’inquadramento contrattuale alla “Categoria B posizione economica B1”, con le specifiche relative alla durata del contratto: “Tempo indeterminato Tempo Pieno”.

In verità non è stata fatta menzione “all’uso degli strumenti di lavoro (decespugliatore/motosega/conduzione macchine agricole), art. 73 D.Lgs. 81/08”, valutato che il predetto articolo attiene ad obblighi del datore di lavoro (di informazione, formazione e addestramento), come da epigrafe della norma) in rapporto alla sicurezza dei lavoratori.”

Il verbale di esclusione veniva notificato al sig. Proietti il 07/05/2019 e a Commissione non teneva conto delle indicazioni contenute nella citata nota acquisita al protocollo il 06/05/2019.

Le argomentazioni regionali sono, purtroppo, le medesime utilizzate dal giudice di prime cure per censurare la procedura posta in essere dal Comune di Marcellina. Nel provvedimento giudiziale si legge: “*Occorre premettere che, alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “l’avviamento al lavoro a mezzo di liste cd. di collocamento **deve avvenire sulla base dei soli requisiti indicati dalla contrattazione collettiva, senza che possano essere richiesti titoli o esperienze professionali ulteriori**; ne consegue che i candidati muniti del titolo scolastico della scuola dell’obbligo, da assumere presso la P.A. con le procedure di cui agli artt. 23 ss. del d.P.R. n. 487 del 1994, vanno inseriti nelle graduatorie di cui all’art. 24 del medesimo d.P.R., in coerenza con i requisiti di accesso dall’esterno previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni lavorative interessate, se in possesso del solo diploma di scuola dell’obbligo, restando illegittima la richiesta di altri e diversi titoli professionali o esperienze lavorative, come pure il ricorso ad altre graduatorie che prevedano requisiti ulteriori” (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 05/08/2022, n.243929). In sostanza, **in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, l’assunzione da parte degli Enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime**, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e, quindi, all’assunzione, **atteso che la legge non attribuisce***

all'amministrazione una potestà discrezionale nell'accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un'attività meramente tecnico-esecutiva di certazione.....omissis Al riguardo, occorre in primo luogo osservare che dal testo del D.lgs. 81/2008, richiamato dalla Commissione esaminatrice, emerge in maniera inequivocabile come spetti al datore di lavoro formare adeguatamente i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature ed assicurarsi che gli stessi ricevano un addestramento adeguato e specifico, non essendo configurabile un onere di "formazione preventiva" in capo al lavoratore.

A quanto sopra si aggiunge che la sentenza di primo grado è dotata di provvisoria esecutiva, pertanto il Comune è a pagare quanto liquidato nella sentenza di condanna ed in caso di mancato pagamento spontaneo sarebbe esposto ad azioni esecutive che aumenterebbero gli esborsi a carico dell'Ente;

Con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 sono state allocate al capitolo in uscita 390, codice di bilancio 01.03-1.10.05.04.001 risorse per complessivi € 44.305,45 per far fronte al pagamento di detti debiti.

Dalle suindicate rappresentazioni ne discende che il debito come sopra ampiamente descritto si inserisce perfettamente nella cornice descritta dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Sarà onere della magistratura contabile alla quale verrà trasmessa la presente deliberazione accertare profili di responsabilità.



Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Rita Rossi

(*) Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, della l. n.

39/1993